



Comune di San Basilio

Provincia del Sud Sardegna

Via Croce di Ferro 32 - 09040 San Basilio(SU)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 37 del 29/11/2021

INDICE

Art. 1

Norme generali ed oggetto

Art. 2

Periodicità ed orari dei mercati per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

Art. 3

Aree destinate ai mercati settimanali annuali e /o stagionali e dimensioni dei posteggi

Art. 4

Modificazione del mercato

Art. 5

Dimensioni , Attrezzature e posteggi.

Art. 6

Ammissione al mercato

Art. 7

Assegnazione dei posteggi e registro commercianti

Art. 8

Graduatoria degli spuntisti

Art. 9

Criteri di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

Art. 10

Scambio di posteggi

Art. 11

Cambio di posteggio

Art. 12

Registro dei commercianti titolari di posteggio

Art. 13

Registro dei commercianti frequentanti il mercato

Art. 14

Subingresso nel posteggio

Art. 15

Canone di posteggio

Art. 16

Posteggi fuori mercato

Art. 17

Orario di accesso e di sgombro

Art. 18

Obbligo di permanenza

Art. 19

Mancata occupazione di posteggio

Art. 20

Divieto di cessione temporanea del posteggio

Art. 21

Possesso del documento/Esibizione documentazione

Art. 22

Pubblicità dei prezzi

Art. 23

Amplificazione dei suoni

Art. 24

Norme igienico sanitarie per il commercio e somministrazione di prodotti alimentari

Art. 25

Norme comportamentali

Art. 26

Uso dei veicoli

Art. 27

Sospensione e revoca della concessione

Art. 28

Decadenza della concessione di posteggio

Art. 29

Norme finali

ART. 1
NORME GENERALI ED OGGETTO

- 1) L'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla Legge Regionale nr. 5 del 18/05/2006, così come modificata dalla Legge Regionale nr. 17 del 6 dicembre 2006 e dalla deliberazione della Giunta Regionale nr. 53/15 del 20/12/2006, come modificata dalla DGR nr.15/15 del 19/04/2007, indicante direttive e criteri di attuazione del capo II della legge Regionale nr. 5/2006, e per le parti non contrastanti con l'anzidetta legge, dalla legge 114/1998, nonché dalle norme del presente regolamento e qualora non in contrasto, dagli usi e consuetudini locali in materia di commercio su aree pubbliche.
- 2) Il Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale e potrà essere modificato in qualunque momento con le medesime modalità seguite per la sua approvazione.
- 3) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:
 - a) **Mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività con periodicità non giornaliera non specializzato;
 - b) **Posteggio**: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività
 - c) **Assegnatario** o titolare dello stallo : operatore legittimato ad esercitare il commercio su area pubblica su un posteggio del mercato in forza di un'autorizzazione e iscritto regolarmente al Registro delle Imprese:
 - d) **Spuntista**: l'operatore legittimato ad esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, regolarmente iscritto al Registro delle Imprese che, non essendo titolare di concessione di posteggio in quel mercato, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore titolare o non ancora assegnato.
 - e) **Preposto**: il sostituto, in via continuativa, del titolare, nella conduzione dell'attività, purché in possesso dei requisiti di accesso all'attività previsti dal titolare.
 - f) **Sostituto**: chi sostituisce temporaneamente il titolare, per periodi non superiori complessivamente a 24 giorni, anche non consecutivi, in ciascun anno solare, per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti professionali.
 - g) **Hobbisti** : i privati che espongono per la vendita, non in forma imprenditoriale le proprie opere per non più di una edizione nell'arco di un mese.
 - h) **Posteggi fuori mercato**: per posteggi fuori mercato si intendono tutti quei posteggi su aree pubbliche o di cui il Comune abbia la disponibilità, in cui sia stata individuata l'area per la concessione di uno o più posteggi.
 - i) **FIERA** : La manifestazione caratterizzata dall'ufficio nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi, festività i mercati periodici dei produttori singoli o associati, in cui vengono venduti direttamente ed esclusivamente prodotti agricoli, anche trasformati, derivanti da coltivazioni e allevamenti effettuati dai venditori nelle proprie aziende agricole situate nella Regione Sardegna.

Art. 2

PERIODICITÀ ED ORARI DEI MERCATI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- 1) L'attività di vendita nei mercati si effettua con periodicità settimanale nel giorno di giovedì nelle seguenti piazze :
 - Piazza Giovanni XXIII
 - Piazza propiciente il Vecchio municipio
 - Spazio antistante la Via Chiesa

La variazione del giorno in cui si tiene il mercato viene disposta con delibera della Giunta Comunale.

- 2) In concomitanza con una giornata festiva l'Amministrazione si riserva di designare un altro giorno della settimana, previa richiesta degli operatori o delle associazioni di categoria, dandone pubblico avviso.
- 3) Le deroghe in materia di orari e di festività previste in sede privata vanno estese al commercio su aree pubbliche, a richiesta degli operatori interessati e sentiti preventivamente le Associazioni sindacali dei lavoratori e dei commercianti.
- 4) L'orario di attività di vendita del mercato è fissato dalle 8.00 alle 14.00.
- 5) Resta ferma la competenza del Consiglio Comunale ad indicare direttive di carattere generale. Ai sensi dell'art. 15 comma della legge Regionale nr. 5/2006, possono essere stabiliti limitazioni e/o divieti all'esercizio dell'attività oltre che nei casi e per i periodi in cui l'area non sia disponibile per l'uso commerciale per motivi di polizia stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 3

AREE DESTINATE AL MERCATI SETTIMANALI E/O STAGIONALI E DIMENSIONI DEI POSTEGGI

1) Mercato Piazza Giovanni XXIII nella giornata del Giovedì settore alimentare e non alimentare , nr. totale dei posteggi 3 suddivisi nelle due categorie e come da situazione attuale:

- Settore alimentare composto da nr. 0 posteggi di mq 0
- Settore non alimentare composto da nr 3 posteggi di mq 30
- Imprenditori agricoli (di cui all'art. 1 del D.lgs. 29 marzo 2004 nr.99 e dall'art. 1 del D.lgs 27 maggio 2005 composto da nr.1 posteggi . di mq 20

2) Mercato Piazza antistante il vecchio municipio nella giornata del Giovedì settore alimentare e non alimentare , nr. totale dei posteggi 1 suddivisi nelle due categorie e come da situazione attuale:

- Settore alimentare composto da nr. 0 posteggi di mq _____
- Settore non alimentare composto da nr 1 posteggi di mq 30

3) Spazio antistante la Via Chiesa nella giornata del Giovedì settore alimentare e non alimentare , nr. totale dei posteggi 1 suddivisi nelle due categorie e come da situazione attuale:

- Settore alimentare composto da nr. 1 posteggi di mq 30

- E' consentita la vendita dei prodotti alimentari e non alimentari solo nelle aree assegnate per la categoria merceologica. I posteggi non occupati o non assegnati

agli operatori del settore alimentare/ produttori agricoli possono essere assegnati esclusivamente agli alimentaristi.

Art. 4 **MODIFICAZIONE DEL MERCATO**

- 1) Il trasferimento del mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica delle composizioni dell'organico, la diminuzione della periodicità sono deliberati dal Consiglio Comunale, con le stesse modalità previste dalla Legge regionale per l'istituzione di nuovi mercati. La variazione del giorno in cui si effettua il mercato viene deliberata dalla Giunta Comunale.

Art. 5 **DIMENSIONI, ATTREZZATURE E POSTEGGI.**

Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno un metro e lo stesso dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature; Gli occupanti il posteggio non potranno occupare spazi che eccedano quello assegnato.

2) L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di metri 2 misurati nella parte più bassa e può sporgere di metri uno, oltre il confine del suolo assegnato, è vietato appendere merci oltre la linea del banco.

3) Tutte le attrezzature collocate dagli operatori del mercato, devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento dell'attività.

4) Tutte le merci destinate alla vendita devono essere distribuite sui banchi aventi altezza minima dal suolo di 50 cm. E' vietato appendere merci oltre la linea del banco. Non potranno essere apposte tende o simili che suddividano i posteggi o ne occultino la visuale.

5) E' consentita l'esposizione a terra della merce ai soli venditori di terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, e quant'altro che per le caratteristiche fisiche non possa stare sopra il banco di vendita.

ART. 6 **AMMISSIONE AL MERCATO**

- 1) L'effettivo esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della DUA ai sensi della L.R. 3/2008. In ogni caso per poter esercitare l'attività l'operatore commerciale deve dimostrare di essere in possesso di autorizzazione amministrativa di cui alle lettere a) e b) dell'art. 15 della legge regionale nr. 5/2006, regolarmente iscritti al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 nr. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura).
Sono ammessi al mercato inoltre:
- 2) Gli operatori commerciali di cui alle lettere a) e b) della Legge regionale nr. 5/2006, legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche mediante assegnazione giornaliera(art. 7 del D.G.R. nr. 53/15 del 20/12/2006), nel caso di:
 - Avvio delle procedure di assegnazione definitiva dei posteggi mediante Bando di gara pubblico (art. 6 della D.G.R. nr. 53/15 del 20/12/2006;

- Temporanea non occupazione da parte dei titolari della relativa concessione del mercato;
- 3) Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 nr. 99 e dell'art. 1 del D.Lgs 27 maggio 2005 nr. 1.
-

ART. 7

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI E REGISTRO COMMERCIANTI

- 1) Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 5/2006 e delle direttive e criteri di attuazione della stessa adottate con deliberazione nr. 53/15 del 20/12/2006;
 - La concessione dei posteggi ha validità decennale;
 - L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara;
 - Agli imprenditori agricoli, di cui al comma 5 dell'art. 2 della deliberazione sopra richiamata deve essere assegnato un congruo numero di posteggi comunque non inferiore al 30%. Le domande sono inviate direttamente al Comune sede di posteggio;
- 2) La domanda in bollo per la concessione del posteggio deve essere indirizzata al Sindaco e deve contenere:
 - a) Dati anagrafici
 - b) Residenza
 - c) Recapito
 - d) Fotocopia della carta di identità
 - e) Fotocopia del permesso di soggiorno, in corso di validità ed efficacia, o della documentazione richiesta dalla direttiva del Ministero dell'Interno, nel caso in cui il richiedente sia un extracomunitario
 - f) Partita iva
 - g) Indicazione degli estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese per i commercianti e produttori agricoli,
 - h) La dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs 59/2010
 - i) Dimensioni del posteggio richiesto
 - j) Esatta indicazione della merceologia trattata.
- 3) Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) Copia del contratto di assunzione del o dei dipendenti e/o copia dell'iscrizione all'Inps del collaboratore familiare (coniuge dell'imprenditore, parente dell'imprenditore entro il terzo grado, , affine dell'imprenditore entro il terzo grado), se il richiedente è un'impresa familiare. Tuttavia, qualora la suddetta documentazione non fosse disponibile all'atto di presentazione della domanda, la stessa può essere prodotta successivamente alla pubblicazione della graduatoria e comunque, prima del rilascio della concessione del suolo pubblico;
 - b) Copia dell'autorizzazione amministrativa DUA/SCIA per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - c) Copia visura della Camera di Commercio;
 - d) La domanda di partecipazione di cui al comma 2 deve essere prodotta in bollo e corredata da nr. 1 marca da bollo pari a euro 16,00;
 - e) Il rilascio della concessione di posteggio è subordinato al pagamento delle tasse per l'occupazione del suolo pubblico, riferite al primo periodo calcolato dal primo giorno di occupazione fino al raggiungimento della prima scadenza utile di cui al successivo comma, secondo le tariffe previste dal vigente regolamento comunale, mediante versamento **anticipato** sul conto corrente postale n 16662090 intestato al Comune di

SAN BASILIO servizio di tesoreria con causale mercato ambulante tassa occupazione suolo pubblico, mediante PAGOPA.

- f) Successivamente al rilascio del titolo di concessione, l'avente diritto è tenuto al pagamento delle tasse secondo le seguenti scadenze:

Prima rata entro il 28 febbraio

Seconda rata entro il 31 maggio

Terza rata entro il 30 settembre

- g) Per i mercati che si svolgono in forma stagionale l'avente diritto è tenuto al pagamento delle tasse secondo le seguenti scadenze:

Prima rata entro il 30 giugno

Seconda rata entro il 30 agosto

3 - Copia delle quietanze di pagamento devono essere esibite all'operatore della polizia locale in servizio;

4 - Le domande di partecipazione pervenute oltre il termine o presentate incomplete dei dati, nonché prive, in allegato della prescritta documentazione, non saranno **accolte** e verranno automaticamente archiviate d'ufficio;

5 - La domanda deve essere presentata mediante raccomandata A/R, mediante consegna a mano o trasmessa via pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.sanbasilio.ca.it, con le modalità e nei termini comunque stabiliti dagli avvisi pubblici.

6 - Per l'assegnazione dei posteggi, si procederà alla creazione delle graduatorie fra tutti gli operatori che hanno fatto richiesta di posteggio. A tal fine verranno predisposte tre distinte graduatorie: una per il settore alimentare, una per il settore non alimentare, una per i produttori agricoli;

7 Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperimento della procedura di gara, in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità

a) Maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato o posteggio oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;

b) Richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;

c) Richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

In ulteriore subordine progressivo:

d) Presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap

e) Numero di familiari

ART. 8

GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

1 Presso il Comando Polizia Locale è a disposizione la graduatoria degli spuntisti, in cui sono indicati gli operatori in relazione al settore commerciale di vendita o produttori agricoli, sulla base del più alto numero di presenze effettive dell'operatore del mercato di cui trattasi, rilevate dalla polizia locale, con l'assegnazione di un punto per ogni presenza maturata nel mercato per la categoria corrispondente. Gli operatori potranno partecipare ad una sola categoria di assegnazione di spunta e non potranno cumulare i diversi punteggi ottenuti in graduatorie di settori merceologici diversi. La graduatoria degli spuntisti è permanente e raccoglie il dato storico della presenza effettiva nel mercato degli operatori commerciali.

2 Verranno esclusi dalla graduatoria gli operatori che nell'arco di 12 mesi (anno solare) non hanno maturato almeno otto presenze anche non continuative nel mercato, attestato dalla presenza alla spunta.

3 La polizia locale è incaricata di effettuare ad ogni svolgimento della manifestazione, le operazioni di spunta aggiornando le graduatorie di presenza degli spuntisti e di assenza dei concessionari;

ART. 9

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

- 1- L'assegnazione ha validità giornaliera
- 2- I concessionari di posteggi non presenti entro l'orario di rilevamento delle presenze fissato ai sensi del presente regolamento sono considerati assenti ed i posteggi non occupati sono disponibili per l'assegnazione giornaliera agli spuntisti.
- 3- Sono giustificate le assenze per malattia, gravidanza e puerperio, come previsto dall'art. 17, comma 2 lettera e della L.R. 5/2006. Le assenze giustificate per malattia, gravidanza e puerperio dovranno essere preventivamente comunicate e documentate per iscritto entro trenta giorni dal verificarsi del primo giorno di assenza, diversamente saranno considerate assenze a tutti gli effetti.
- 4- Al concessionario del posteggio che si presenta in ritardo presso la sede mercatale entro il limite di quindici minuti è consentito occupare il proprio posto unicamente nel caso in cui non sia stato ancora assegnato agli spuntisti, in caso contrario potrà partecipare alle operazioni di spunta in calce alla graduatoria della giornata. Al fine di agevolare le operazioni di rilevamento delle presenze, i titolari di posteggio dovranno essere presenti presso l'area avuta in concessione entro le ore 8 in caso contrario verranno considerati assenti.
- 5- I posteggi non occupati saranno assegnati giornalmente secondo l'ordine delle graduatorie di spunta per la categoria merceologica da assegnare; verranno in prima istanza assegnati i posti disponibili per ciascuna categoria merceologica. Agli alimentaristi possono essere assegnati, nel caso dopo la prima assegnazione fossero disponibili i posteggi dei produttori propri e viceversa.
- 6- Qualora l'operatore assegnatario giornaliero rifiuti l'assegnazione o non occupi il posteggio assegnatogli entro 30 minuti sarà considerato assente e non sarà conteggiata la presenza.
- 7- Sarà invece conteggiata la presenza dell'operatore che pur partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili.

ART. 10

SCAMBIO DI POSTEGGI

- 1- E' consentito lo scambio di posteggio tra operatori concessionari di mercato previa comunicazione da inviare all'Ufficio commercio, unicamente fra le stesse categorie merceologiche;
- 2- Salvo giustificato motivo, non è possibile effettuare più di uno scambio ogni tre anni;
- 3- In caso si richiedesse concorrenti verrà applicato il criterio di priorità di istanza e, a parità, si provvederà tramite sorteggio. Le assegnazioni dei posteggi sono stabilite dal dirigente in base ai criteri di cui sopra.

ART. 11

CAMBIO DI POSTEGGIO

1. Il titolare di concessione di posteggio che intenda trasferirsi in un altro posteggio libero, deve farne richiesta al Comune. Il cambio è consentito per la medesima categoria merceologica (alimentare con alimentare non alimentare con non alimentare);

2. La richiesta è accolta se non sussistono motivi di carattere igienico sanitario o altri motivi ostativi.
3. Qualora vi fossero più richieste, si procederà secondo l'anzianità di assegnazione del posteggio.

ART. 12

REGISTRO DEI COMMERCianti TITOLARI DI POSTEGGIO

Presso il comune è tenuto uno schedario dal quale risultino

- a) Nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione;
- b) Numero e tipologia dell'autorizzazione
- c) Numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente
- d) Estremi della concessione del posteggio, ubicazione, superficie
- e) Settore merceologico autorizzato
- f) Importo relativo alle tasse comunali dovuto
- g) Data di scadenza della concessione
- h) Assenze motivate e assenze ingiustificate

ART. 13

REGISTRO DEI COMMERCianti FREQUENTANTI IL MERCATO

- 1- Presso il Comune è tenuto inoltre un registro nel quale vengono riportati i dati relativi ai commercianti, non titolari di posteggio, che frequentano temporaneamente il mercato
- 2- Nel registro di cui sopra dovranno essere riportate, settimanalmente le seguenti indicazioni:
 - a- Nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA dell'operatore commerciale
 - b- Numero e tipologia dell'autorizzazione
 - c- Numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente,
 - d- Settore merceologico esercitato e tipologia dell'attività
 - e- Numero di presenze effettuate
 - f- Sottoscrizione dell'operatore commerciale

Art. 14

SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO

1- Il subentrante per causa di morte, anche se in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge Regionale nr. 5/2006, deve darne comunicazione entro tre mesi dell'avvenuto sub-ingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse;

2- Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico, se avviene per causa di morte, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità

3- Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi o per causa di morte, dell'azienda stessa o di un suo ramo, comporta per il subentrante il possesso dei requisiti soggettivi di legge e di

diritto di reintestarsi la concessione del posteggio per il periodo residuo del decennio in corso

4- Il trasferimento, in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta

5- Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2 della legge Regionale nr.5/2006 per esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data del trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto sub-ingresso mediante presentazione di apposita DUAAP

6- Al subentrante verrà assegnato il posteggio in godimento del cedente, inoltre gli verrà riconosciuta l'anzianità di mercato acquisita dal titolare precedente;

7- In ottemperanza all'art. 2557 del C.C. a chi aliena o affitta l'azienda, o un ramo di essa, è fatto divieto di accedere al mercato per la vendita prima di cinque anni dal trasferimento per subingresso, salvo che l'oggetto della vendita sia inidoneo a sviare la clientela dell'azienda ceduta. In ogni caso, il divieto di cui al presente comma non si applica nel caso in cui il subentrante o l'affittuario, per qualunque motivo, non siano più titolari del posteggio assegnato al mercato.

ART. 15

CANONE DI POSTEGGIO

1- Per i posteggi occupati provvisoriamente con le disposizioni di cui all'art.7 del presente regolamento, la tassa dovrà essere pagata mediante PAGOPA e copia deve essere consegnata all'addetto al controllo.

2- Il mancato pagamento delle somme dovute dagli spuntisti comporta la non acquisizione della presenza e l'impossibilità di partecipare all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati fino al totale recupero di tali somme, fatto salvo, comunque il recupero coattivo delle stesse.

ART. 16

POSTEGGI FUORI MERCATO

1- Per posteggio fuori mercato (isolato) si intende il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e che non ricade in un'area mercatale. I posteggi fuori mercato possono essere anche stagionale. Ai posteggi isolati si applicano le disposizioni relative alla disciplina del mercato su aree pubbliche scoperte in quanto compatibili. Per tali posteggi non è prevista l'assegnazione giornaliera di spunta, in caso di assenza del titolare.

2- L'ubicazione, le caratteristiche, merceologiche dimensionali, merceologiche e tipologiche dei posteggi sono individuati con nel prospetto sottostante. Per tali tipologie di posteggi non è consentita l'assegnazione temporanea degli stessi. Il sub ingresso nella concessione del posteggio fuori mercato non è consentito se non mediante la cessione o l'affitto dell'azienda commerciale ivi condotta.

3- Posteggi fuori mercato: Localizzazione e caratteristiche

Ubicazione	Svolgimento	Cadenza	Giorni	Superficie	Settore	Specialità Merceologica	
n. posteggi cimitero	2	annuale	Orari apertura cimitero	Orari apertura cimitero	35	Non alimentare	Fiori e piante

Via Giovanni XXIII	annuale		Tutti escluso il giovedì mattina	35	alimentare	Macchina bar
Area Parco Pineta	annuale	annuale	tutti	35	alimentare	Macchina bar o strett food
Campo sportivo	annuale	annuale	tutti	35	alimentare	Macchina bar o strett food
Galoppatoio	annuale	annuale	tutti		alimentare	Macchina bar o strett food

4- Orari dei posteggi fuori mercato: Ai sensi delle norme vigenti gli orari di vendita dei posteggi fuori mercato, sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, ai sensi del D.lgs 18 agosto 2000 nr. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa.

Art. 17

ORARIO DI ACCESSO E DISGOMBRO

Orario di accesso e di sgombro

- 1- L'inizio delle vendite è fissato alle ore 8,00 e dovrà terminare entro le ore 13,00. L'allestimento delle attrezzature per l'attività di mercato può avere inizio 60 minuti prima dell'orario di inizio dell'attività di vendita. L'area occupata deve essere sgomberata entro 60 minuti dall'orario di chiusura del mercato.
- 2-

Art. 18

OBBLIGO DI PERMANENZA

E' obbligata la permanenza del venditore sul mercato sino alle ore 12. (l'art. 8 della Deliberazione nr.53/15 del 20/12/2006 prescrive una fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore) Chi abbandona il mercato prima di tale ora viene considerato assente.

Art. 19

MANCATA OCCUPAZIONE DI POSTEGGIO

- 1- L'operatore titolare del posteggio che non occupa lo stesso entro le 8,05 e dichiarato assente e il posteggio potrà essere assegnato per quel giorno, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- 2- Il commerciante avente diritto all'assegnazione del posteggio dovrà occupare lo stesso entro un'ora.

Art. 20

DIVIETO DI CESSIONE TEMPORANEA DEL POSTEGGIO

- 1- E' vietata la cessione temporanea, anche solo giornaliera, a terzi del posteggio o parte di esso avuto in concessione.
- 2- In caso di cessione l'autorizzazione viene immediatamente revocata senza diritto a rimborsi o altro

Art. 21

POSSESSO DEL DOCUMENTO/ESIBIZIONE DOCUMENTAZIONE

- 1- E' fatto obbligo ad ogni operatore commerciale tenere nel posteggio l'autorizzazione all'esercizio dell'attività o la DUA
- 2- L'attività può essere svolta unicamente dal titolare o dal socio di questi ovvero: da dipendenti o collaboratori familiari associati in partecipazione (art. 2549 del C.C.), e a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro, purchè appositamente delegati, previa indicazione scritta nell'autorizzazione o nella domanda della stessa o nella richiesta di integrazione. I delegati devono comunque essere in possesso dei requisiti di legge.
- 3- E' consentita la sostituzione temporanea del titolare, non superiore complessivamente a 24 giorni, anche non consecutivi, in ciascun anno solare, per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti professionali.
- 4- L'esercente deve esibire a richiesta degli organi di vigilanza i seguenti documenti:
 - a- Autorizzazione alla vendita su aree pubbliche
 - b- Certificato iscrizione registro delle imprese
 - c- Ricevuta pagamento tasse comunali

Art. 22

PUBBLICITÀ DEI PREZZI

- 1- I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, per pezzo e per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, così come disposto dall'art. 6 della legge regionale nr.5/2006

Art. 23

AMPLIFICAZIONE DEI SUONI

- 1- Al fine di garantire il miglior svolgimento del mercato, è fatto divieto usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni, effettuare la vendita mediante l'utilizzo degli stessi, quando questi rechino disturbo.

Art. 24

NORME IGIENICO SANITARIE PER IL COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI

- 1- L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari su aree pubbliche abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti e del titolo per l'una o per l'altra attività;
- 2- L'esercizio del commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalità di vendita sono stabilite dal Ministero della Salute con apposita ordinanza.
- 3- Sullo stesso banco sono ammesse solo l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari;
- 4- L'operatore ha l'obbligo di garantire la massima protezione della merce al fine di evitare danni e insudiciamenti alla medesima.

- 5- La vendita di carni fresche, prodotti ittici e altri alimenti tipo formaggi, salumi ecc può essere effettuata solo con i veicoli all'uso attrezzati e secondo le modalità stabilite dal Ministero della Salute e previa registrazione o notifica sanitaria;
- 6- E' vietata la somministrazione di bevande superalcoliche.

Art. 25
NORME COMPORTAMENTALI

1. L'assegnatario del posteggio è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) Tenere il proprio banco all'interno dello spazio assegnato, senza sporgere oltre lo spazio concesso e senza sconfinare in quello di altro operatore;
 - b) Posizionare le tende di protezione dei banchi o altri dispositivi, aventi la medesima finalità, in modo da non sporgere oltre m.1,00 dalla verticale del limite di allineamento e avere un'altezza minima di metri 2,00 dal suolo. Le stesse non possono in alcun caso essere utilizzate per esporre merce in vendita occupando uno spazio maggiore di quello concesso;
 - c) Indicare sulle merci esposte il prezzo di vendita in modo ben chiaro e visibile con cartelli o altra modalità idonea allo scopo;
 - d) Rispettare le disposizioni in materia di igiene e salute pubblica previste dalla normativa vigente, nonché mantenere pulito il banco e in ordine l'esposizione, in modo da assicurare alle proprie attività e al mercato un'immagine di decoro.
 - e) A fine vendita, lasciare tutta l'area occupata e circostante in perfetto ordine e pulita. Inoltre, i rifiuti devono essere differenziati nelle apposite buste.
 - f) Tenere un comportamento cortese, civile e rispettoso nei confronti degli altri operatori, dei potenziali clienti e degli addetti al controllo;
 - g) Osservare tutte le disposizioni impartite dagli agenti preposti al controllo inerenti l'esercizio dell'attività di vendita in relazione al presente regolamento ed ad altre leggi di settore,
 - h) Tenere presso il posteggio, a disposizione degli addetti al controllo, il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività (autorizzazione, DUA,) e le ricevute attestanti il pagamento delle tasse comunali;
 - i) Rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività di vendita
2. E' altresì vietato
 - a) Infastidire i passanti con richiami insistenti e molestie
 - b) Utilizzare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci per il richiamo degli acquirenti;
 - c) Fare uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi , musicassette , CD e similari;
 - d) Insudiciare o danneggiare l'area occupata;
 - e) Depositare rifiuti nelle aree pubbliche
 - f) Sub-affittare i posteggi a terzi
 - g) Lasciare incustodito il posteggio
 - h) Rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività di vendita
 - i) Installare manufatti in modo tale da alterare il suolo pubblico: in particolare non è consentito infiggere pali o punte e smuovere la pavimentazione, nonché applicare striscioni , manifesti e cavi sulle strutture monumentali o sulle piante, così come ancorarsi alla pubblica amministrazione;
 - j) Danneggiare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo il suolo occupato;
 - k) Tenere materiali che possano originare cattive o nocive esalazioni;
 - l) Tenere in deposito o in esposizione materiali pericolosi
 - m) Proporre prodotti contro la morale pubblica
 - n) Protrarre le operazioni di vendita oltre l'orario consentito

o) Protrarre le operazioni di carico e scarico oltre l'orario consentito

I rifiuti dovranno essere raccolti secondo la loro tipologia (rifiuti organici, carta, plastica, altri materiali) in conformità alla vigente normativa in materia di raccolta differenziata, in contenitori atti ad evitare qualsiasi spandimento e dispersione al suolo, anche ad opera del vento. I rifiuti devono essere separati per tipologia e tenuti in appositi contenitori sul posteggio dall'inizio dell'attività di vendita e conferiti alla chiusura nell'apposita isola ecologica già differenziati. Sono fatte salve in ogni caso le ulteriori disposizioni impartite dal responsabile del Settore Tecnico Comunale.

Qualora si utilizzino impianti o attrezzature al fine di produzione calore, per uso cottura e/o riscaldamento e/o altro alimentati da gas combustibile, si dovrà porre la massima cura affinché tali impianti e/o attrezzature non siano fonte di possibili incendi e/o esplosioni o fuoriuscite accidentali di gas. A tal fine, nella realizzazione degli impianti o nell'assemblaggio di tali attrezzature, dovranno essere rispettate le norme di buona tecnica del settore gas combustibile della serie UNI - CIG

In particolare gli impianti e le attrezzature alimentati da bombole (o bidoni) di gas GPL dovranno rispettare la norma UNI 7131 che fornisce chiare ed univoche modalità di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione di tali impianti e attrezzature. A titolo di esempio, si cita il protocollo nr. 5 della succitata norma Uni 7131 che fornisce precise indicazioni su dove può essere posizionata la bombola di GPL e su come debba essere correttamente collegata agli utilizzatori, od al successivo capitolo 6, che spiega come installare all'aperto più bombole tra loro collegate.

La conformità degli impianti realizzati dovrà essere attestata ai sensi del D.M. 37 del 22/01/2008ex legge 46/90. In ogni caso le attrezzature o impianti utilizzando gas combustibile dovranno essere dotati di termocoppia o sistema equivalente idoneo ad interrompere l'afflusso di gas combustibile all'utilizzatore in caso di assenza di fiamma. I gazebo e/o chioschi che ospitano tali impianti o attrezzature dovranno essere realizzati in materiale metallico o comunque incombustibile. A protezione dei sopra indicati gazebo e/o chioschi dovrà essere posto un estintore portatile avente capacità estinguente non inferiore a 34 A-233BC utilizzabile anche su apparecchiature elettriche in tensione.

L'uso di generatori di corrente dotati di certificazione a norma CE (con barriere antirumore o a energia solare) è consentito esclusivamente qualora il posteggio non sia dotato di fornitura elettrica.

Art. 26 USO DEI VEICOLI

- 1- E' fatto obbligo agli operatori commerciali di tenere i propri veicoli entro lo spazio loro assegnato;
- 2- L'ingresso nell'area mercato è vietata a tutti i veicoli autorizzati dalle ore 8 alle ore 14. Tale divieto sarà reso noto mediante emanazione di apposita ordinanza e la prescritta segnaletica. E' consentito nell'area di mercato dei veicoli di soccorso e delle Forze di polizia.

Art. 27

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Le autorizzazioni e le concessioni di cui agli art. 15 della legge regionale 5/2006 e 2 delle direttive della deliberazione 53/15 del 20/12/2006, decadono, vengono revocate e sospese secondo le modalità previste dall'art. 17 della legge regionale nr. 5/2006
2. I posteggi divenuti disponibili a seguito di revoca e decadenza vengono riassegnati mediante predisposizione di bando pubblico
3. Le autorizzazioni sono sospese, o è ordinata la chiusura dell'esercizio, attivato con comunicazione, per un periodo di cinque giorni, in caso di seconda violazione delle norme in materia igienico sanitaria. In caso di violazioni successive sono sospese per un periodo di quindici giorni
4. Le concessioni sono in qualsiasi momento revocabili per motivi di pubblico interesse ed utilità pubblica
5. E' fatta salva la facoltà del Responsabile del settore competente di sospendere o revocare in ogni momento la concessione del posteggio. La medesima è dichiarata decaduta per le seguenti cause:
 - a- Perdita della condizione di operatore commerciale
 - b- Mancato pagamento, accertato con provvedimento definitivo della tassa di occupazione per complessive tre rate in un anno solare, ovvero se dovuto in un'unica soluzione, per l'intero anno solare. Per anno solare si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre
 - c- Mancato utilizzo del posteggio assegnato per periodi di tempo superiori a 14 giornate (mercato annuale) e a 5 giornate per i mercati stagionali, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio regolarmente documentate e gli altri casi previsti dal presente regolamento.
6. Il responsabile del settore competente con atto motivato può sospendere la concessione fino ad un massimo di 4 giornate di mercato consecutive nei seguenti casi.
 - a) Particolare comportamento scorretto del venditore nei confronti del cliente, dei funzionari addetti alla vigilanza o per turbativa
 - b) Per non aver tenuto convenientemente il posteggio, in particolare per quanto attiene la pulizia del suolo occupato
 - c) Per aver fatto cosa contraria alla pubblica e/o privata quiete o alla decenza
 - d) Per cessione anche parziale, del posteggio ad altri o in sostituzione di persona nel godimento del posteggio
 - e) Per accertata violazione alle norme che disciplinano la modalità di raccolta di rifiuti sul posteggio e/o di conferimento degli stessi all'isola ecologica situata nell'area mercantile
7. Dichiarare definitivamente decaduta la concessione nei seguenti casi
 - a- Oltre la seconda violazione, anche di diverso carattere tra loro, al presente regolamento ed alle relative ordinanze sindacali, verificatesi nell'arco di due anni dal primo evento
 - b- Inottemperanza al provvedimento di sospensione della concessione

Art. 28

DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio nel mercato o nei posteggi fuori mercato non può essere sospesa per un periodo complessivamente superiore a tre mesi in ciascun anno solare

Art. 29
Norme finali

Per tutto quanto non disciplinato si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.